

## CONTROLLO

---

### ***L'importanza della adozione del modello organizzativo ex D.Lgs. 231/2001***

di **Fabio Landuzzi**

Nel **Caso n. 8/2019 Assonime** mette in evidenza un importante arresto della **Corte di Cassazione** ([sentenza n. 43656/2019](#)) in cui vengono affermati alcuni interessanti **principi di diritto** in tema di idoneità del **modello di organizzazione e gestione ex D.Lgs. 231/2001** ai fini dell'esonerazione da responsabilità della società in caso di commissione di reati in materia di **sicurezza sul lavoro**.

La fattispecie che ha condotto alla sentenza commentata da Assonime riguardava il ricorso presentato da una società avverso la sentenza del Giudice di appello in cui era stata riconosciuta la **responsabilità della società** per un reato di **omicidio colposo** commesso per via dell'ecceputa **violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro**; nello specifico, si era verificato un **incidente in un cantiere** di lavoro in cui aveva perso la vita un lavoratore ed erano stati condannati il **datore di lavoro** – amministratore unico della società – ed il **capocantiere** preposto, nel presupposto che questi non avevano fornito ai lavoratori una **adeguata informativa sui rischi e sulle modalità di prevenzione**, e per non aver predisposto i mezzi idonei ad evitarli.

Nell'accogliere il **ricorso della società**, pur confermando la condanna del capocantiere, la **Cassazione** ha colto un primo punto rilevante: **l'erroneità dell'equazione** automatica **responsabilità penale della persona fisica** (datore di lavoro preposto) **uguale responsabilità amministrativa dell'ente**.

In particolare, fra gli aspetti di maggiore interesse generale che Assonime mette in luce nel portare all'attenzione questa sentenza, vi sono i seguenti.

Il primo **principio di diritto** stabilito dalla Corte è che in tema di responsabilità amministrativa dell'ente per **reati riferiti alla sicurezza sul lavoro**, il giudice deve **accertare preliminarmente l'esistenza di un modello organizzativo ex D.Lgs. 231/2001** e, constatandone l'esistenza, verificare che questo sia **conforme alle norme**, ed **efficacemente attuato** nell'ottica prevenzionale prima della commissione del fatto.

Non è perciò sufficiente, in presenza del Modello 231 adottato dalla società, che il Giudice si limiti nella propria valutazione ai soli **documenti di valutazione dei rischi** predisposti secondo la disciplina vigente, fra in cui in particolare il **piano operativo di sicurezza**.

In altre parole, secondo la Cassazione, se il **Modello 231** esiste in società, allora su di esso deve focalizzarsi la **valutazione del Giudice** circa l'esistenza o meno dei presupposti di "**colpa di organizzazione**"; ecco allora l'affermazione della **centralità del Modello organizzativo** per l'accertamento, in concreto, della **responsabilità dell'ente** che dovrà riguardare perciò la sussistenza di un **complesso di regole cautelari idonee alla prevenzione** del reato.

Un **secondo aspetto** rilevante su cui la sentenza della Cassazione si sofferma è quello relativo alle **nozioni di "interesse" e di "vantaggio"** che devono sussistere affinché dalla commissione del reato presupposto possa derivare la responsabilità amministrativa dell'ente.

La Cassazione osserva, in merito, che "**interesse**" e "**vantaggio**" sono **due concetti alternativi e concorrenti** fra loro in cui:

1. **l'interesse**, attiene ad una **valutazione ex ante** rispetto alla commissione del reato;
2. **il vantaggio**, presuppone invece una valutazione *ex post*, perché si riferisce agli **effetti concreti** dell'illecito.

Non si tratta di connotati che devono concorrere contemporaneamente ai fini della responsabilità dell'ente, e nel caso dei **reati colposi** si sottolinea che devono essere riferiti alla condotta e non all'evento.

Fatte queste premesse, la Cassazione descrive i criteri con i quali, in presenza di reati colposi, i due requisiti suddetti possono ricorrere:

- nel caso dell'**interesse**, questo si ha quando l'autore del reato, pur non volendo che l'evento (nel caso, l'incidente) si verifichi, **viola le norme sulla sicurezza per conseguire**, ad esempio, un **risparmio di spesa**;
- nel caso del **vantaggio**, l'autore del reato **viola sistematicamente le norme** in materia di sicurezza, perché l'ente ne riceve **un qualche beneficio**, ad esempio, di contenimento di spese, di **incremento di produttività**, di velocizzazione dei processi, ecc.

Quindi, la violazione non è figlia di una **sottovalutazione del rischio**, ma di una **condotta finalistica (l'interesse) o sistematica (il vantaggio)** volta ad ottenere benefici che possono essere esemplificati nei seguenti: economie di spesa, aumento della produttività, riduzione dei tempi di lavoro, **risparmio di costi manutentivi**, risparmio di spese di formazione, ecc.

Assonime mette quindi in luce **l'importanza dell'adozione del Modello 231** e della sua corretta attuazione ai fini dell'**esonero dell'ente da responsabilità amministrativa**.

Master di specializzazione

## **IL CONTROLLO DI GESTIONE IN AZIENDA E NELLO STUDIO PROFESSIONALE**

[Scopri le sedi in programmazione >](#)